

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO

Copia

Ordinanza del Sindaco

Ufficio MARISA CASULA

N. 13 del 27-04-2012

Oggetto: Divieto di distribuzione e spargimento volantini pubblicitari di qualsiasi tipologia.

Il Sindaco

Preso atto che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti cartacei o plastificati, collocati su autoveicoli, usci di portoncini, nelle persiane, sui pali dell'illuminazione e della segnaletica stradale e su supporti murali o strutturale non autorizzati;

Considerato che tali forme di pubblicità creano un'eccessiva presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica con conseguente degrado delle stesse;

Visto che la diffusione della pubblicità tramite volantini e deplianti nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta, ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, causa quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale determinando un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani, provocando un notevole aggravio di spese per questo Ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta;

Ritenuto opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, un drastico intervento di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica seriamente compromessa dallo svolazzare del materiale pubblicitario nelle vie cittadine;

Atteso di dover regolamentare l'attività di distribuzione dei deplianti e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale;

Richiamata l'ordinanza sindacale n° 4 del 22.04.2002 con prot n° 2051;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Visto l'art. 6 comma 4, letterab, art. 7, art. 15 comma 1 lettera f, del D. Lgs 30 Aprile 1992, n° 285 (C.d.S.).

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

ORDINA

1. E' fatto **divieto** a tutte le aziende di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in tutto il territorio comunale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;
2. Altresì, è fatto **divieto** di distribuire volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, nei portoni dei garages, sul parabrezza o lunotto degli autoveicoli;
3. La distribuzione di volantini, deplianti, manifesti opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario **potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali** o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private;
4. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno **segnalare preventivamente**, almeno **tre giorni** prima, al **Comando Polizia Municipale** la data di inizio di dette operazioni;
5. Gli eventuali trasgressori (sia essi aziende o personale reclutato) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali.

La sanzione pecuniaria prevista per i trasgressori è stabilita da:

€ 200,00 a € 500,00

Il Corpo dei Vigili Urbani e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Santu Lussurgiu, 27-04-2012

Sindaco
F.to Chessa Emilio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune, al n. 531, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), con decorrenza dal 27-04-2012 al 12-05-2012

Santu Lussurgiu, 27-04-2012

L'impiegato delegato
F.to Marisa Casula

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Santu Lussurgiu, 27-04-2012

L'impiegato delegato